

SENT. N. 668/08
 DEL 2-7-2008
 DEP. 11-7-2008
 R. 150/07 R.G.L.
 N. 824/08 CRON.
 N. _____ REP.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, composta dai Magistrati

- | | |
|---------------------|------------------|
| - dr. Federico Sena | Presidente |
| - dr. Silvio Lampus | Consigliere rel. |
| - dr. Ida Soro | Consigliere |

ha pronunciato, dando lettura del dispositivo in pubblica udienza, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 150/2007 del Ruolo Generale per le controversie di lavoro, promossa da:

C., A., residente in Sassari e qui domiciliata elettivamente presso l'avv. S., che la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso in appello e la difende

APPELLANTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(INPS), contumace

APPELLATO

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*; con sede in Roma, rappresentato e

difeso per legge dalla Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali, in Cagliari, è elettivamente domiciliato

APPELLATO

OGGETTO: *appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, del 2 febbraio 10 aprile 2006 n. 132/2006 non notificata, proposto con ricorso del 10 aprile 2007.*

All'udienza del 2 luglio 2008 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante:


- “1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
- 2) dichiararsi che l'appellante ha diritto alla pensione di inabilità civile ovvero in subordine all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1° luglio 2003, salvo la veriore data da accertarsi in corso di giudizio;
- 3) condannarsi l'INPS al pagamento dei ratei scaduti con gli accessori di legge;
- 4) con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari”.

Nell'interesse dell'appellato:

“In riforma dell'appellata sentenza, rigettarsi la domanda proposta nei confronti del Ministero, dell'Economia e delle Finanze, stante il suo rilevato difetto di legittimazione passiva; in stretto subordine, nel merito, l'appello sia respinto”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A. C. , con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, depositato il 7 settembre 2004, chiese che le fosse giudizialmente riconosciuto il diritto alla pensione di inabilità civile,



ovvero quello all'assegno di invalidità civile, vanamente chiesto in via amministrativa il 9 giugno 2003.

Precisò che la commissione medica aveva respinto la domanda riconoscendo che l'invalidità era inferiore alla soglia di legge e che vano era stato il ricorso amministrativo.

I redditi erano stati inferiori a quelli minimi di legge.

Il Tribunale – istruita la controversia nel contraddittorio con l'INPS ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) che, costituitisi, avevano rispettivamente contestato – l'INPS – la domanda nel merito, ed eccepito – il MEF – la propria carenza di legittimazione passiva – ritenuta la sussistenza di un litisconsorzio necessario dal lato passivo fra l'Istituto previdenziale ed il Ministero, rigettò nel merito la domanda, aderendo all'opinione del CTU, secondo cui la C. era invalida solo al 60%.


Avverso tale decisione ha proposto appello l'assistita, censurandola per avere il primo giudice aderito alla soluzione valutativa data dal proprio ausiliare, che aveva riscontrato un disturbo bipolare di tipo II, e non di tipo I, diagnosticato in occasione del ricovero del 17 novembre 2006.

La patologia psichiatrica doveva essere ricondotta a quella descritta nel cod. 2201 e non nel cod. 2203, trattandosi di forma cronicizzate e risalente ad oltre dieci anni prima che dava luogo a comportamenti bizzarri, postulando ormai un intenso ed ininterrotto trattamento sia farmacologica che comportamentale.

L'INPS è rimasto contumace in appello.

Il MEF si è costituito ed ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva.

E' stata disposta ed espletata nuova consulenza tecnica, affidata ad uno specialista psichiatra. Quindi la causa è stata decisa.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deciso, marcato peggioramento negli ultimi tempi della condizione sanitaria della C., e segnatamente della sua situazione psichica, in presenza di una durata della malattia mentale ~~[di durata]~~ ormai quasi decennale (dal 1999), sia pure in precedenza sempre trattata farmacologicamente, hanno consigliato la Corte a procedere a nuova indagine medico legale: la nuova CTU, incombente per il quale è stato nominato il dr. D., specialista psichiatra, è nel senso che dal mese di novembre 2006 la C. sia invalida al 100%.

Il CT di parte ministeriale concorda con questa valutazione.

In effetti vi è stato proprio a novembre un ricovero in psichiatria, dopo il riacutizzarsi del disturbo bipolare. Poco è da aggiungere al riguardo, vista l'adesione del Ct di parte appellata alla soluzione dalla dall'ausiliare.

Riguardo ai requisiti (incollocabilità, redditi inferiori a certe soglie) diversi da quello sanitario, osserva il Collegio che essi sussistono, entrambi.

La C. non ha redditi proprie non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi per gli anni dal 2002 al 2005, e che la stessa è iscritta fin dal 1° giugno 2004 nelle liste di collocamento mirato.

L'appellante chiede che si accerti che, nel periodo compreso fra la domanda amministrativa ed il novembre 2006 ella era comunque invalida, non totalmente, ma sopra il 74% (e non solo al 60%, come ritenuto in sede amministrativa).

Ora la C. era sicuramente affetta da disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale (cod. 2203) con invalidità tabellare, ai fini che ci interessano, dal 51 al 60%.

Successivamente è intervenuto un peggioramento, che conduce ha valutare la C. come affetta (dal novembre 2006) da “disturbi ciclotimici con crisi subentranti o forme croniche gravi con necessità di terapia continua” che comportano una inabilità del 100%.

Fra le due forme di disturbo ciclotimico non ve ne è una terza, che comporti una inabilità superiore al 60% (riconosciuto in via amministrativa e in sede giudiziaria in primo grado, correttamente perché ancora la malattia non si era evoluta nelle forme croniche gravi) ma inferiore al 100%.

La subordinata non può pertanto avere ingresso.

All'accoglimento dell'appello, con decorrenza solo dal 1° dicembre 2006 (posteriore alla sentenza di primo grado) deve fare seguito la condanna dell'INPS anche alla rifusione delle spese del solo giudizio d'appello, liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando accoglie l'appello proposto da C. A. avverso la sentenza n. 132/2006 del Tribunale di Sassari in funzione di giudice del lavoro, in data 2 febbraio – 10 aprile 2006 e, in riforma della sentenza impugnata:

1. dichiara che C. A. ha diritto alla pensione di inabilità civile e condanna l'INPS a corrispondergliela nella misura di legge, oltre agli interessi legali sui ratei scaduti fino al saldo, con decorrenza dal 1° dicembre 2006;
2. condanna l'Istituto appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 900, ivi compresi € 400 per diritti ed € 500 per onorari con distrazione a



favore dell'avv. S. , che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.



Sassari, li 2 luglio 2008


Il Presidente

dr. Federico Sena

Il Consigliere estensore

dr. Silvio Lampus



IL CANCELLIERE C2
Dr. SSA [illegible]


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 LUG. 2008

IL CANCELLIERE C2
Dr. SSA [illegible]
